

VERBALE DI ACCORDO

In data 24 maggio 2021 si sono incontrati in modalità videoconferenza

- la Società la Rinascenza S.p.A., rappresentata da Diana Valente, Direttrice dello Store di Torino, e Vincenzo Scialò, Responsabile Risorse Umane Operations, (qui di seguito, anche la "Società");

e

- FISASCAT-CISL di Torino, rappresentata da Stefania Zullo,
- UILTUCS-UIL di Torino, rappresentata da Cosimo Lavolta

unitamente alla R.S.A. dello Store di Torino (di seguito, congiuntamente, le "O.O.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

A. lo Store di Torino è aperto al pubblico tutte le domeniche dell'anno, per cui si rende necessario garantire una copertura dei presidi adeguata ai flussi di clientela e ai fatturati attesi;

B. i fatturati dello Store nelle giornate di domenica rappresentano ormai stabilmente il 2° giorno della settimana per volumi realizzati, in quanto in tale giorno i clienti che giungono in Store sono in numero notevolmente maggiore rispetto agli altri giorni della settimana, molto vicini a quelli del sabato;

C. gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche a seguito delle norme di contenimento del contagio via via emanate dal Governo, con la conseguente notevole riduzione degli spostamenti delle persone, hanno comunque avuto un impatto molto negativo sullo Store di Torino, poiché si è registrato un notevole calo dei clienti, turisti ma anche clienti locali, con inevitabili gravi ripercussioni negative sui volumi di fatturato attesi almeno per tutto l'anno 2021;

D. nell'anno 2020 lo Store di Torino ha avuto un calo delle vendite pari a -26,5% rispetto al 2019, nonostante il significativo incremento degli spazi espositivi realizzato alla fine dell'anno 2019, conseguendo una perdita di esercizio di oltre -3.200.000 euro;


E. nei primi 2 mesi del 2021 le vendite hanno avuto una riduzione di oltre il -27% rispetto al medesimo periodo del 2020 e il risultato complessivo della gestione è stato pari ad una perdita di -700.000 euro;

F. in tale contesto, la Società, che sta già facendo ricorso agli ammortizzatori sociali, ha la necessità di riuscire a garantire presidi adeguati nelle giornate domenicali, al fine di non impattare in maniera ancora più negativa sulle vendite; nel contempo, occorre altresì contenere il costo anche del personale che, nelle giornate domenicali (come pure nei festivi), ha condizioni di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL della DMO;

G. le Parti intendono individuare soluzioni organizzative che, pur nella diversità dei rapporti di lavoro individuali, contemperino le esigenze aziendali con quelle familiari dei lavoratori;

H. la Società ha determinato il fabbisogno medio di ore di lavoro per le giornate domenicali e quindi, i presidi minimi da garantire per le postazioni di lavoro con gli attuali flussi di clientela e volumi di fatturato.

I. Nel corso degli incontri tenutisi nel mese di marzo tra la Direzione dello Store e la RSA sono stati rivisti più nel dettaglio i presidi del negozio per singolo piano e riconsiderato il fabbisogno delle ore di lavoro necessario, con particolare attenzione alla sola attività di vendita al pubblico. Rispetto a tale fabbisogno il numero di ore di lavoro che può essere effettuato dai lavoratori a tempo indeterminato con la domenica in contratto risulta comunque di molto inferiore.



Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1) I lavoratori a tempo indeterminato il cui contratto prevede la prestazione lavorativa nella giornata domenicale in regime ordinario e un orario settimanale di almeno 20 ore, al fine di tener conto anche delle loro esigenze familiari e personali, in aggiunta alle domeniche non lavorate nei periodi in cui saranno in ferie, nell'anno 2021 potranno non prestare servizio la domenica per almeno n° 5 giornate. In tal caso l'orario di lavoro contrattuale sarà distribuito sugli altri giorni della settimana.

2) Il trattamento di cui al punto 1) sarà altresì applicato ai lavoratori provenienti dal punto vendita di Grugliasco aventi nel proprio contratto individuale la domenica come giorno di prestazione lavorativa retribuita in regime ordinario, previa manifestazione di volontà da parte del collaboratori stessi.


3) Relativamente al personale FT che ha il giorno di riposo normalmente coincidente con la domenica, La Società organizzerà lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale giornata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del CCNL DMO, per complessive 18 domeniche effettive seguendo la turnazione relativa al turno settimanale che precede, che saranno distribuite nel corso dell'anno 2021 in funzione dei fabbisogni che si determineranno per ciascuna domenica e secondo le modalità previste di seguito al punto 4). Sono fatte salve le eccezioni previste all'art. 141 del CCNL, comma 5, ultimo periodo e come condizione di miglior favore i lavoratori affetti da patologia grave e continuativa, soggetta a terapie salvavita. Le Parti si danno atto che le domeniche già lavorate in regime ordinario dai suddetti lavoratori nel corso del 2021 e fino alla data del presente accordo, sono computate nel numero delle domeniche di cui sopra.

4) La Direzione dello Store comunicerà all'inizio di ciascun mese la programmazione dei presidi domenicali per il mese successivo, indicando i lavoratori FT che dovranno effettuare la prestazione nella giornata di domenica. A tal fine la Direzione riporterà su un tabellone i nominativi dei lavoratori di cui al punto 3) e il numero di coloro che dovranno prestare servizio nelle domeniche del mese successivo. Entro il 10 del mese ciascun lavoratore, d'intesa con il proprio capo area, riporterà sul tabellone la propria disponibilità a lavorare nelle domeniche del mese successivo, nel rispetto del numero massimo indicato con la programmazione. La Direzione si riserva di validare mensilmente le disponibilità indicate da ciascun lavoratore

5) Qualora un lavoratore non effettui l'attività lavorativa in tale giornata per cause che non siano imputabili alla Società, la prestazione domenicale dovrà essere effettuata in un'altra domenica al fine di garantire sempre adeguati presidi nel rispetto del numero di domeniche da lavorare di cui al punto 3). Su richiesta dei lavoratori la Società sarà disponibile ad effettuare modifiche del nominativi già previsti dalla programmazione mensile con riferimento alla domenica in cui effettuare la prestazione, fermo restando il fabbisogno di ore previsto per ciascuna domenica. Resta inteso che a decorrere dal mese di aprile e sino a dicembre 2021, il numero delle domeniche lavorate in ordinario per i lavoratori di cui al punto 3) non potrà essere superiore a tre in ciascun mese dell'anno.

6) Qualora il personale FT di cui al punto 3) fosse disponibile, in accordo con la Società, ad effettuare la prestazione in ordinario in un giorno festivo in alternativa della prestazione domenicale ordinaria, tale prestazione verrà computata nel numero delle domeniche ordinarie definite al punto 3). Di tali prestazioni verrà data informazione alla RSA nel corso degli incontri periodici con la Direzione dello Store.

7) La prestazione di lavoro domenicale effettuata in ordinario dai lavoratori FT di cui al punto 3) verrà retribuita con la sola maggiorazione del 50%, trattamento attualmente già in essere e che costituisce condizione di maggior favore rispetto al CCNL. Nel periodo natalizio (dal 28 novembre 2021 al 2 gennaio 2022) la maggiorazione sarà del 130%.



8) I lavoratori provenienti dal punto vendita di Grugliasco aventi nel proprio contratto individuale una prestazione domenicale in regime ordinario pari a 8 ore, effettueranno la loro prestazione domenicale in regime ordinario per 4 ore con la seguente collocazione oraria alternativa:

- Turno a) domenica dalle ore 11,00 alle ore 15,00
- Turno b) domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00


Le 4 ore di mancata prestazione domenicale saranno pertanto riprogrammate negli altri giorni della settimana in funzione delle esigenze organizzative e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori.


9) Al fine di realizzare quanto previsto ai punti 1), 2), 3) e 8) che costituiscono deroghe di miglior favore rispettivamente ai contratti individuali e al CCNL, senza tuttavia ridurre i presidi nelle giornate domenicali rispetto al fabbisogno di ore determinato, la Società potrà effettuare, qualora le condizioni normative lo consentano, assunzioni a tempo determinato di lavoratori con contratto di lavoro part-time 8 ore settimanali, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 del CCNL, anche se privi dei requisiti soggettivi previsti. Le Parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall'art. 72 del CCNL, in tema di durata della prestazione settimanale, la Società potrà effettuare assunzioni a tempo determinato di lavoratori contratto di lavoro part-time 14 ore settimanali.

10) Le Parti si incontreranno nel corso del mese di settembre 2021 per fare un punto sull'andamento dell'Azienda, con specifico riferimento al lavoro domenicale, ai presidi in tali giornate e alle eventuali assunzioni fatte ai sensi del punto 9) che precede.

11) Il presente accordo avrà validità dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società


Le OO.SS.


Le R.S.A.
Diana Rodriguez Lanza
ANUPA Aquaforsa
